



INDICAZIONI PRELIMINARI DA ATTUARE PER AZIENDE ED ENTI DURANTE LA "FASE 2" AL FINE DEL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

D.P.C.M. del 11/03/2020
Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute
Protocollo misure per gli ambienti di lavoro del 14/03/2020
Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 5/2020 del 23/03/2020
F.A.Q. del Servizio P.S.A.L. dell'A.T.S. di Bergamo del 07/04/2020

VERSIONE DEL

22/04/2020

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

CHI PUO' RIAPRIRE

Prima di procedere con la riapertura dell'attività è indispensabile accertarsi del fatto che le norme nazionali, raccordate con quelle regionali, consentano la riapertura del nostro settore. Tutti i settori lavorativi, privati e pubblici, dal 1 Gennaio 2008 vengono identificati mediante un codice ATECO che è riportato sulla visura camerale (per le aziende) o che è possibile desumere dalle tabelle aggiornate pubblicate su diversi siti istituzionali. Il Governo e la Regione, negli atti ufficiali emanati fin dall'inizio dell'emergenza COVID-19, hanno utilizzato questo metodo per definire i settori lavorativi ed è presumibile che continueranno a farlo anche nella FASE 2.

Ammesso che il nostro settore ATECO sia incluso tra quelli che possono riaprire, è fondamentale fare una seria autoanalisi per stabilire se le condizioni di sicurezza che possiamo garantire ai nostri lavoratori, fornitori e clienti/utenti siano sufficienti. La regola generale è quella per cui se la nostra impresa / ente non riesce a garantire le misure di sicurezza previste per il contrasto alla diffusione del COVID-19 (che cercheremo di elencare nelle pagine seguenti), allora non può aprire. Da indiscrezioni desumibili dalla stampa specialistica è possibile che dopo il 04 Maggio, il datore di lavoro debba autocertificare formalmente la sussistenza delle condizioni di sicurezza, in modo da rendere ancora più evidente e consapevole la propria responsabilità.

LA NOSTRA SITUAZIONE SPECIFICA

Anche se il nostro settore ATECO è ricompreso tra quelli che possono riaprire e la nostra realtà si è regolarmente dotata di tutte le misure di sicurezza indicate dalle norme statali e regionali, resta quale punto fermo quello per cui le persone chiamate al lavoro in presenza devono essere solamente quelle strettamente indispensabili affinché l'attività possa riprendere, tutti i lavoratori che possono lavorare a distanza (smart-working) o che non sono immediatamente indispensabili per lo svolgimento dell'attività, devono comunque rimanere al di fuori dei luoghi di lavoro. Anche tutte le riunioni, i corsi ed ogni altra attività plurale che comporti inevitabilmente una forma di assembramento, deve essere svolta in modalità on-line mediante l'utilizzo di piattaforme di comunicazione sincrone o asincrone in funzione delle esigenze e delle indicazioni normative. Nel caso in cui vengano adottate turnazioni del personale, è indispensabile adottare un **Registro delle presenze** da cui si possa desumere con precisione, ciascun lavoratore, con chi sia stato in contatto in una certa giornata ad una determinata ora, al fine di consentire la ricostruzione dei contatti nel caso in cui, l'Autorità sanitaria, in seguito all'accertamento di un caso di positività, dovesse richiedere al Datore di Lavoro informazioni in merito.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Devono intendersi principi fondamentali a cui ogni azione di ogni tipo di datore di lavoro deve ispirarsi indipendentemente dal fatto che la norma sia esplicita o meno i seguenti:

- UTILIZZO MASSIMO DELLA MODALITA' DI LAVORO AGILE (SMART-WORKING) DA PARTE DI IMPRESE ED ENTI PER QUEI LAVORATORI CHE POSSONO SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' A DISTANZA;
- INCENTIVAZIONE DI FERIE E CONGEDI RETRIBUITI PER RIDURRE LA MASSA DEL PERSONALE IN MOVIMENTO;
- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEI REPARTI / SERVIZI NON INDISPENSABILI;
- MASSIMA DIFFUSIONE DELL'OBBLIGO DI LAVAGGIO DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE O SOLUZIONE IDROALCOLICA;
- ADOZIONE DI SPECIFICI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA LADDOVE NON SIA POSSIBILE GARANTIRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO COME MISURA PRINCIPALE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS.

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

Al fine di attuare tali misure principali occorre:

- ACQUISTARE MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO IN QUANTITATIVO SUFFICIENTE A GARANTIRE LA FORNITURA A TUTTO IL PERSONALE E LA LORO FREQUENTE SOSTITUZIONE, NONCHE' AI VISITATORI, FORNITORI, CLIENTI ED UTENTI A CUI DOVESSE ESSERE RILEVATA UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° PER ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO IMMEDIATE;

- ACQUISTARE MASCHERINE DI TIPO FFP2/FFP3 IN QUANTITATIVO SUFFICIENTE A GARANTIRNE LA FORNITURA AL PERSONALE INCARICATO DELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, A TUTTI COLORO CHE SONO DESTINATI AD AVERE CONTATTI CON I VISITATORI, I FORNITORI ED I CLIENTI/UTENTI NONCHE' AL PERSONALE CHE SI DEVE OCCUPARE DELLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. NEL DEFINIRE IL NUMERO DI MASCHERINE NECESSARIE SI TIENE CONTO DELLA NECESSITA' DI GARANTIRE LA LORO FREQUENTE SOSTITUZIONE;

- VALUTARE, PER LE POSTAZIONI DESTINATE AD ACCOGLIERE I VISITATORI ED I CLIENTI/UTENTI, CHE NON SIANO DOTATE DI SPORTELLO, L'ACQUISTO DI SCHERMI IN PLEXIGLASS DA INSTALLARE IN MANIERA STABILE (ANCHE SE REMOVIBILI) SUI BANCONI O SULLE SCRIVANIE;

- PER LE POSTAZIONI DESTINATE AD ACCOGLIERE I VISITATORI ED I CLIENTI/UTENTI, CHE NON SIANO DOTATE NE' DI SPORTELLO NE' SIA STATO POSSIBILE INSTALLARE LO SCHERMO IN PLEXIGLASS DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, VIENE PREDISPOSTO UN CORDONE/NASTRO CHE ASSICURI CHE LA DISTANZA TRA IL VISO DELL'UTENTE E QUELLO DELL'OPERATORE NON SIA INFERIORE A 1 METRO. IL LAVORATORE DESTINATO A TALE POSTAZIONI E' FORNITO DI MASCHERINA DI TIPO FFP2/FFP3 E GUANTI MONOUSO.

IL D.L. 18/2020 c.d. "CURA ITALIA", STANTE LA ESTREMA DIFFICOLTA' DI REPERIRE SUL MERCATO LE MASCHERINE, CONCEDE LA POSSIBILITA', IN DEROGA ALLA NORMALE LEGISLAZIONE, DI ACQUISTARE ED UTILIZZARE MASCHERINE PRIVE DI MARCATURA "C.E." (CHE QUINDI NON POTREBBERO ESSERE CONSIDERATE QUALI D.P.I.), ANCHE PER I LUOGHI DI LAVORO.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In applicazione dei principi generali a cui si ispirano le norme sulla sicurezza del lavoro, il datore di lavoro, per mezzo dell'R.S.P.P. / A.S.P.P. interni o mediante altri canali (corsi online) deve rendere edotto tutto il personale delle regole contenute nel presente documento.

COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

All'interno dell'azienda/ente tutte le regole poste dal datore di lavoro in applicazione di norme giuridiche o di regole interne, volte ad impedire la diffusione della pandemia, sono condivise e verificate nella loro applicazione con le rappresentanze sindacali ed il R.L.S.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE IN AZIENDA / ENTE

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della propria attività, una persona presente in azienda / ente sviluppi febbre e sintomi che possano essere ricondotti al COVID-19, lo deve dichiarare immediatamente, anche in modo riservato, al Datore di Lavoro o suo incaricato il quale procederà immediatamente con l'isolamento, la fornitura di una mascherina se questi non ne fosse provvisto ed avvertirà le Autorità sanitarie competenti chiamando il 1500 o i numeri creati dalle Regioni per la gestione della pandemia.

Il datore di lavoro metterà a disposizione delle Autorità il registro delle presenze per agevolare la ricostruzione dei contatti stretti.

LUOGHI DI LAVORO

INFORMAZIONE

All'accesso ad ogni luogo di lavoro (ufficio, stabilimento, centro etc.) il datore di lavoro si premura di informare, nel modo più efficace (cartello, monitor, avviso vocale etc.) chiunque vi faccia accesso (lavoratori, clienti, utenti, fornitori etc.) diffondendo le informazioni contenute nel cartello denominato "**CARTELLO INFORMATIVO**". In prossimità dell'area in cui il datore di lavoro rileva la temperatura delle persone in ingresso questi provvederà ad affiggere il cartello denominato "**INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA**".

Nei punti di maggior passaggio (atri, corridoi, ingressi etc.) il datore di lavoro espone la cartellonistica denominata "**CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE**", del Ministero della Salute. Nei luoghi in cui i lavoratori sono impegnati nelle loro attività, espone il cartello denominato "**LAVAGGIO DELLE MANI**" e le **istruzioni per indossare e togliere la mascherina**. Le mascherine sono messe a disposizione del personale da parte del datore di lavoro che colloca inoltre, all'ingresso e negli uffici, il dispenser erogatore della soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (preferibilmente mediante impiego di termoscanner a infrarossi in modo da evitare ogni tipo di contatto con la fronte del lavoratore). Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il/i lavoratore/i deputato/i al controllo della temperatura sarà/saranno, preferibilmente (ma non deve intendersi un obbligo), membri della squadra di primo soccorso aziendale, saranno dotati di mascherina protettiva con filtrante FFP2 o FFP3, guanti monouso, camice o tuta preferibilmente monouso e occhiali. All'atto della misurazione renderà oralmente l'informativa di cui al cartello denominato "**INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA**" che comunque sarà affisso in prossimità del luogo in cui si esegue la misurazione. Si rammenta che il/i lavoratore/i incaricati della misurazione della temperatura corporea devono essere identificati espressamente mediante lettera di nomina (vedi file "LETTERA DI NOMINA PRIVACY").

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Ricapitolando, l'accesso ai luoghi di lavoro deve essere impedito:

- ai lavoratori, fornitori, clienti/utenti che, all'atto della misurazione della temperatura corporea, sia stata rilevata superiore a 37,5°;
- a coloro che dichiarino di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti positivi al COVID-19;
- a coloro che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'O.M.S. (informazione notificata da A.T.S./A.S.L.).

L'accesso ai luoghi di lavoro deve avvenire:

- Riservando, se possibile, una porta all'ingresso ed una porta diversa all'uscita (identificandole chiaramente con cartelli "INGRESSO" e "USCITA") e delimitando i percorsi interni mediante cordoni o altro mezzo idoneo al fine di scongiurare l'incontro ravvicinato di lavoratori, fornitori e clienti/utenti nel caso di code all'ingresso/uscita che vanno comunque scongiurate con misure preventive;
- I soggetti esterni (clienti/utenti, fornitori, visitatori etc.) devono disporre di un servizio igienico dedicato (chiaramente individuato mediante esposizione di idonea cartellonistica), diverso da quello destinato ai dipendenti.

LUOGHI DI LAVORO

DI COSA SI TRATTA ?

Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la salute. Il concetto di "sano" si estende anche alla salubrità del microclima, quindi gioca un ruolo fondamentale il frequente ricambio dell'aria. Trattandosi di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, spesso essa consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti). In altri casi i prodotti utilizzati hanno una duplice valenza e pertanto è sufficiente un singolo passaggio (in questi casi la doppia valenza deve essere espressamente dichiarata dal fornitore / produttore).

CHI LA DEVE FARE ?

Se è pacifico che esista una chiara indicazione a garantire la regolare sanificazione dei luoghi di lavoro, non esiste nulla che ci faccia ritenere che ci si debba rivolgere ad imprese esterne del settore (si consideri che non esiste alcun "certificato ufficiale di sanificazione"), per quanto sia innegabile che tali imprese abbiano una migliore conoscenza delle procedure da attuare nonché la disponibilità di prodotti, attrezzature e D.P.I. professionali. Una buona soluzione potrebbe essere quella di lasciare tale operazione alle normali figure incaricate per quanto attiene alla sanificazione "ordinaria" (cioè quella con frequenza giornaliera e settimanale), ed incaricare imprese specializzate nel caso in cui sia comprovata la presenza nei locali di soggetti infettati, per la sanificazione dei locali in cui gli stessi abbiano sostato o anche semplicemente siano passati (ma anche in questo caso, ribadisco, non sussiste alcun obbligo).

PREPARAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO (SANIFICAZIONE)

QUALI PRODOTTI DEVONO ESSERE UTILIZZATI ?

I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono **l'alcool etilico** al 75% e la **candeggina** (ipoclorito di sodio) allo 0,5%. La scelta deve andare su uno o l'altro semplicemente in funzione della superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e sedie in legno o formica etc. la candeggina può andare bene mentre per tastiere, mouse, interruttori etc. l'alcool risulta sicuramente meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua rapida evaporazione, meno dannoso per i contatti elettrici). L'eventuale scelta di adottare prodotti diversi deve essere accompagnata da una dichiarazione del distributore / produttore che attesti ufficialmente l'efficacia del prodotto per il contrasto al coronavirus.

Occorre fare qualche precisazione in ordine alla concentrazione dei prodotti:

Per quanto riguarda l'alcool etilico, è disponibile in commercio in diverse concentrazioni, perché vada bene al nostro scopo occorre assicurarsi che quello di cui disponiamo riporti in etichetta una concentrazione almeno pari al 75%.

Per quanto riguarda la candeggina (ipoclorito di sodio) essa normalmente è presente sul mercato in concentrazioni molto superiori allo 0,5% richiesto affinché sia efficace contro il coronavirus (di solito 5% o anche 10%) e quindi deve essere diluita.

L'assunto per cui : "la uso pura così sono sicuro che sia efficace", se da una parte ha sicuramente una logica, vale la pena ricordare che non tiene conto della sicurezza degli operatori (che risulteranno così esposti ad un prodotto molto più aggressivo) e dell'ambiente (la candeggina è un prodotto fortemente inquinante).

Per preparare 10 litri di soluzione allo 0,5% partendo dalla candeggina al 5% è sufficiente diluire 1 litro di candeggina in 9 litri di acqua (ottenendo anche, per quel che vale, un significativo risparmio).

LUOGHI DI LAVORO

Si rammenta che l'alcool etilico è infiammabile e che la candeggina è irritante e caustica, non è compito di questo documento ribadire le misure di sicurezza da adottare per il loro uso che restano le stesse prescritte nel Documento di Valutazione dei Rischi ordinario.

Inoltre, ogni operazione di diluizione, comporta il rischio che schizzi della soluzione possano interessare gli occhi, la bocca e la pelle, conseguentemente si rammenta l'obbligo di indossare occhiali paraschizzi (o ancora meglio maschera facciale), mascherina, guanti usa e getta e camici/grembiuli durante tali operazioni (come già indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi ordinario).

QUANTO TEMPO RIMANE IL CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI ?

Si è detto che la sanificazione è l'attività con cui, oltre alla pulizia, si procede ad "uccidere" il virus eventualmente presente sulle superfici a causa del fatto che, respirando, tossendo, starnutando, parlando etc. una persona infettata potrebbe espellere delle microgocce che, depositandosi sulle superfici, potrebbero essere motivo di contagio per altri soggetti che dovessero entrarvi in contatto e poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi o inalarle in qualche modo.

La scienza è concorde nel ritenere che, in condizioni ordinarie, il virus possa rimanere "attivo" sulle superfici per qualche ora.

Lo studio "peggiorativo" attualmente conosciuto, ritiene che in condizioni "ideali" (di temperatura, umidità, concentrazione, tipologia di supporto etc.) il virus possa persistere sulle superfici per 9 giorni (non si ha certezza se in forma vitale). Questo significa che, se un edificio, locale, area è rimasto chiuso per più di 9 giorni, non è necessario svolgere altro che una buona pulizia ordinaria dello stesso.

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA SANIFICAZIONE ?

Prima della ripresa dell'attività (salvo che la stessa non sia mai cessata), il datore di lavoro deve organizzare la sanificazione degli ambienti in cui si svolgerà l'attività lavorativa (soprattutto se gli stessi sono rimasti chiusi per meno di 9 giorni, altrimenti sarà sufficiente eseguire una buona pulizia ordinaria stante il fatto che il virus, come descritto al paragrafo precedente, può permanere sulle superfici per non più di 9 giorni).

Se l'attività è regolarmente in corso, atteso che per la normale pulizia occorre seguire le regole ordinarie previste dal protocollo interno (se non presente fare riferimento alle attività normalmente svolte ma darsi una scadenza a breve per redigere uno), occorre identificare le aree, i locali e le superfici maggiormente "a rischio" e prevedere per loro una sanificazione periodica variabile secondo questa tabella:

LOCALE / AREA / SUPERFICIE / OGGETTO		FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE
AD OGNI CAMBIO TURNO	OGNI POSTAZIONE DI LAVORO, SE DESTINATA AD ESSERE CONDIVISA TRA PIU' SOGGETTI, DEVE ESSERE SANIFICATA AD OGNI CAMBIO DI LAVORATORE.	AL BISOGNO ANCHE PIU' VOLTE AL GIORNO
UFFICI, SALE D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI	TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, DISPENSER SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI	QUOTIDIANA
SERVIZI IGIENICI IN USO AL PERSONALE ED AGLI ESTERNI	PAVIMENTI, SANITARI, DISPENSER DI SAPONE E SOLUZIONE IGIENIZZANTE, RUBINETTI, FINESTRE, INTERRUTTORI	QUOTIDIANA
AREA SNACK	PULSANTIERE, FRONTE DELLE MACCHINE EROGATRICI, PAVIMENTO	QUOTIDIANA

PREPARAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO (SANIFICAZIONE)

LUOGHI DI LAVORO

LOCALE / AREA / SUPERFICIE / OGGETTO		FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE
SPOGLIATOI	SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, MANIGLIE, FRONTI DEGLI ARMADIETTI	QUOTIDIANA
SPOGLIATOI	PAVIMENTI E MURI	SETTIMANALE
UFFICI, SALE D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI	PAVIMENTI E MURI	SETTIMANALE
LOCALI SCARSAMENTE UTILIZZATI	TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, DISPENSER SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI	SETTIMANALE
CORRIDOI SCARSAMENTE UTILIZZATI	PAVIMENTI E MURI, MANIGLIE, FINESTRE	SETTIMANALE
SI RAMMENTA CHE LA FREQUENZA SOPRA RIPORTATA E' RIFERITA ALLA SOLA ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE POICHE' LA PULIZIA DEVE ESSERE QUOTIDIANA O COMUNQUE RICONDOTTA ALLA FREQUENZA ORDINARIA PREVISTA DAL PROTOCOLLO DI PULIZIA ADOTTATO O DALLE ABITUDINI QUESTE REGOLE SI INTENDONO IN VIGORE FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DECRETATO DAL GOVERNO		

COME DEVO AGIRE ?

PREPARAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO (SANIFICAZIONE)

- 1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, utilizzando i detergenti comunemente in uso.
- 2) Garantire un buon ricambio dell'aria degli ambienti destinati ad ospitare il personale, sia come misura precauzionale rispetto all'utilizzo dei prodotti di pulizia, sia per favorire la riduzione della concentrazione di inquinanti, odori, umidità che possono essere veicoli di trasporto e facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
- 3) Pulire le prese d'aria e le griglie di ventilazione di condizionatori e unità di ventilazione/riscaldamento con panni umidi in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcool etilico al 75% avendo cura di asciugare successivamente;
- 4) Pulire le superfici toccate più frequentemente (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, finestre, scrivanie, tavoli, mensole d'appoggio, tastierini di stampanti e fotocopiatrici, sedie, dispenser di erogazione soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in **microfibra** inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante.

Gli stracci in microfibra utilizzati devono essere diversi per ciascuna tipologia di oggetto / superficie (una per le attrezzature informatiche, uno diverso per i sanitari, uno diverso per maniglie, porte e finestre etc.). Se non sono monouso gli stessi, dopo l'uso, devono essere collocati in una busta in plastica fino al lavaggio a 90° con detersivo. Gli stessi devono essere toccati sempre indossando i guanti.

Durante le operazioni di sanificazione il lavoratore deve indossare : mascherina di tipo FFP2/FFP3, guanti monouso, occhiali paraschizzi o maschera facciale e camice monouso, oltre a tutti gli altri DPI previsti dal D.V.R. ordinario.

Al termine delle operazioni dare evidenza in un **Registro delle pulizie** dell'attività svolta (data, ora, cosa è stato sanificato, da chi).

LUOGHI DI LAVORO

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19

Pur non essendo da considerarsi un obbligo di legge, dovendo sanificare un ambiente dove abbia soggiornato un caso confermato di COVID-19, il datore di lavoro valuta l'opportunità di incaricare un'azienda esterna specializzata che, dopo, rilasci attestazione (non certificazione, che non esiste...) della sanificazione svolta in conformità con la Circolare I.S.S. n. 5443 del 22/02/2020.

Se la sanificazione verrà invece svolta da personale interno, agire in questo modo:

Il personale incaricato deve indossare: mascherina FFP2/FFP3, maschera facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire per la svestizione le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei D.P.I.. Tutti i D.P.I. dopo l'uso devono essere trattati come rifiuti speciali in quanto potenzialmente infetti.

1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, utilizzando i detergenti comunemente in uso.

2) Pulire tutte le superfici (compresi telecomandi, stampanti, pulsantiere, maniglie, superfici etc.) mediante uso stracci in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante.

3) Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti.

4) Le tende ed ogni altro oggetto in tessuto deve essere sottoposto ad un ciclo di lavaggio a 90° e detergente, se ciò non è possibile occorre aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina.

IMPIANTI DI CONDIZIONAM. E AERAZIONE

Negli edifici/locali dotati di impianti di condizionamento / raffrescamento ad aria (pompe di calore, fancoil, termoconvettori etc.), è opportuno tenere tali impianti spenti per evitare il ricircolo in aria del virus. Se non è possibile occorre pulire con frequenza settimanale i filtri di ricircolo ed impostare le macchine al livello di funzionamento minimo. Evitare di nebulizzare i disinfettanti spray direttamente sul filtro onde evitare la diffusione di inquinanti durante il funzionamento. **Nei luoghi in cui si sono verificati casi conclamati di COVID-19 fare eseguire la sanificazione / sostituzione dei filtri da personale specializzato.**

Negli edifici/locali dotati di impianti di ventilazione meccanica controllata, questi devono rimanere accesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con decremento dei tassi di ventilazione nei momenti di non utilizzo dei locali). Deve inoltre essere eliminata del tutto la funzione di ricircolo dell'aria. Per facilitare il ricambio, dell'aria se possibile, non affidarsi solamente all'impianto ma aprire periodicamente le finestre.

SPAZI COMUNI MENSA SPOGLIATOI AREE SNACK

Negli spazi comuni quali refettori/mense, spogliatoi, aree snack etc. applicano le presenti disposizioni:

- 1) Accesso contingentato in modo da evitare ogni forma di assembramento;
- 2) Ventilazione continua dei locali;
- 3) Obbligo di mantenere 1 metro di distanza tra le persone, in caso di impossibilità indossare una mascherina chirurgica;
- 4) Sanificazione quotidiana di lavandini, maniglie, fronti degli armadietti, tastiere dei distributori etc.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria prosegue da parte del Medico Competente che si accerta, sia mediante la condivisione dei regolamenti del datore di lavoro, sia in presenza (se previsto), dell'osservanza del seguente decalogo del Ministero della Salute:

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

In questo periodo sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza periodica non va interrotta perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare eventuali casi di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il Medico segnala all'azienda / ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali e pregresse dei dipendenti affinché questa possa provvedere alla loro tutela nel pieno rispetto della dignità e della privacy del singolo lavoratore interessato.

Il Medico Competente applica in azienda / ente le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

**In allegato alla mail di trasmissione
i moduli ed i cartelli citati in questa guida**

ATTIVITA' DEL
MEDICO
COMPETENTE